



COMUNE DI ESTE

PROVINCIA DI PADOVA

NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.26 del 9 marzo 1995 e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni dal 27 marzo 1995 ed esaminata dal Comitato Regionale di Controllo al n.2982. Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni dal 27 aprile al 12 maggio 1995 - Modificato dal Consiglio comunale con deliberazioni n. 12 del 2 febbraio 2015 e n. 50 del 3 agosto 2018 - immediatamente esecutivo

I N D I C E

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Sede	pag. 4
Art. 2 - Esposizione della Bandiera	pag. 4

TITOLO II

Organi del Consiglio

Art. 3 - Presidente del Consiglio	pag. 4
Art. 4 - Composizione dei Gruppi Consiliari	pag. 4
Art. 5 - Capigruppo Consiliari	pag. 5
Art. 6 - Conferenza dei Capigruppo	pag. 5
Art. 7 - Commissioni Consiliari permanenti	pag. 5
Art. 8 - Composizione delle Commissioni consiliari permanenti	pag. 6
Art. 9 - Competenze delle Commissioni	pag. 6
Art. 10 - Funzionamento delle Commissioni	pag. 6
Art. 11 - Poteri delle Commissioni	pag. 7
Art. 12 - Votazioni	pag. 7
Art. 13 - Commissioni speciali	pag. 7

TITOLO III

Funzionamento del Consiglio

Art. 14 - Convalida degli eletti	pag. 7
Art. 15 - Sedute pubbliche	pag. 7
Art. 16 - Intervento di terzi	pag. 8
Art. 17 - Sedute segrete	pag. 8
Art. 18 - Intervento alle sedute	pag. 8
Art. 19 - Decisioni del Presidente	pag. 8
Art. 20 - Verifica del numero legale	pag. 8

Art. 21 - Apertura della seduta	pag. 9
Art. 22 - Uscita dei Consiglieri dall'aula	pag. 9

TITOLO IV

Programmazione dei lavori

Art. 23 - Programmi di lavoro	pag. 9
Art. 24 - Calendario dei lavori e ordine del giorno	pag. 9
Art. 25 - Contingentamento delle discussioni	pag. 10
Art. 26 - Elenco delle interrogazioni e delle interpellanze	pag. 10
Art. 27 - Convocazione del Consiglio	pag. 10
Art. 28 - Deposito delle proposte e degli emendamenti	pag. 10

TITOLO V

Istruttoria, discussione, votazione delle proposte

Art. 29 - Esame delle Commissioni permanenti	pag. 11
Art. 30 - Esame ed espressione dei pareri	pag. 11
Art. 31 - Svolgimento della seduta del Consiglio Comunale	pag. 11
Art. 32 - Dibattiti a carattere non deliberativo	pag. 12
Art. 33 - Presentazione delle proposte	pag. 12
Art. 34 - Modalità degli interventi	pag. 13
Art. 35 - Interventi del Presidente e dei relatori	pag. 13
Art. 36 - Durata degli interventi	pag. 13
Art. 37 - Mozione d'ordine e fatto personale	pag. 13
Art. 38 - Questione pregiudiziale e domanda sospensiva	pag. 13
Art. 39 - Sospensione della seduta e rinvio di oggetti	pag. 14
Art. 40 - Emendamenti ed emendamenti a emendamenti	pag. 14
Art. 41 - Ordini del giorno	pag. 14
Art. 42 - Parere delle Commissioni espresso all'unanimità	pag. 14
Art. 43 - Chiusura della discussione	pag. 14
Art. 44 - Mancanza del numero legale	pag. 14
Art. 45 - Dichiarazioni di voto	pag. 15
Art. 46 - Votazioni per parti e voto bloccato	pag. 15
Art. 47 - Votazioni palesi	pag. 15
Art. 48 - Ordine delle votazioni	pag. 15
Art. 49 - Votazioni segrete ed elezioni o designazioni di persone	pag. 16
Art. 50 - Presentazione di curricula	pag. 16
Art. 51 - Maggioranza dei votanti	pag. 16
Art. 52 - Computo degli astenuti	pag. 16
Art. 53 - Esito delle votazioni	pag. 16
Art. 54 - Verbalizzazione e approvazione dei verbali	pag. 17

TITOLO VI

Indirizzo, controllo, procedure speciali

Art. 55	- Domande d'attualità	pag. 17
Art. 56	- Interrogazioni	pag. 18
Art. 57	- Interpellanze	pag. 18
Art. 58	- Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze	pag. 18
Art. 59	- Mozioni	pag. 18
Art. 60	- Istanze e petizioni	pag. 19
Art. 61	- Esame del Conto Consuntivo	pag. 19
Art. 62	- Esame dell'esito del Referendum	pag. 20
Art. 63	- Presentazione delle linee programmatiche di mandato	pag. 20

TITOLO VII

Disposizioni varie

Art. 64	- Firmatari di testi	pag. 20
Art. 65	- Assistenza nella presentazione delle proposte	pag. 20
Art. 66	- Casi non disciplinati	pag. 20
Art. 67	- Abrogazione	pag. 20
Art. 68	- Diffusione	pag. 20
Art. 69	- Interpretazione del Regolamento	Pag. 20

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Sede

1. Il Consiglio Comunale si riunisce nella Sala allo scopo destinata nella Sede Comunale.
2. Qualora il Consiglio sia convocato presso una Sede diversa da quella abituale, il Presidente ne dà avviso alla Cittadinanza con manifesti e con altri strumenti informatici-telematici.

Art. 2 - Esposizione della bandiera

1. La Bandiera Italiana e quella della Regione Veneto sono esposte nella Sala delle riunioni nella Sede Comunale il mattino del giorno in cui si riunisce il Consiglio e vi restano sino al termine della seduta. Il civico gonfalone dev'essere esposto al balcone municipale il mattino del giorno di riunione del Consiglio Comunale.

TITOLO II

Organi del Consiglio

Art. 3 - Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio svolge i compiti attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, proclama il risultato, previo controllo da parte degli scrutatori.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del Regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
5. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta e gli uffici comunali, i comitati di partecipazione, il Collegio dei Revisori dei conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
6. Il Presidente favorisce la partecipazione dei consiglieri ad incontri formativi e di aggiornamento su tematiche di competenza del Comune.

Art.4 - Composizione dei Gruppi Consiliari

1. Ciascun Consigliere dichiara entro dieci giorni dalla convalida degli eletti, a quale Gruppo intende appartenere.
2. I Consiglieri che, nel corso dei propri mandati, dichiarano di non voler più appartenere al proprio Gruppo, senza aderire entro il medesimo termine ad altro Gruppo, sono iscritti al Gruppo misto.
3. La richiesta di passaggio da un Gruppo ad un altro deve sempre essere accettata dal Capogruppo del gruppo cui si chiede di aderire.
4. I Consiglieri che dichiarino di non voler più appartenere al proprio Gruppo, salvo diversa opzione, sono iscritti d'ufficio al Gruppo misto e lo costituiscono se non già presente.
5. Il Gruppo misto costituisce gruppo ad ogni effetto di Legge o di Regolamento.

Art. 5 - Capigruppo Consiliari

1. Ciascun Gruppo designa a maggioranza dei Componenti e con dichiarazioni sottoscritte il proprio Capogruppo. In difetto è considerato tale, ad ogni effetto di Legge o di Regolamento, il Consigliere più anziano del Gruppo stesso.
2. I Gruppi possono designare un Vice Capogruppo.
3. In mancanza di accordo, la presidenza del Gruppo misto è assunta a turno per la durata di sei mesi dai Componenti del Gruppo stesso, con priorità dal Consigliere anziano.
4. I Capigruppo esercitano i compiti stabiliti dal presente Regolamento.
5. La comunicazione delle deliberazioni della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 avviene mediante invio dell'elenco per posta elettronica a ciascun Capogruppo consiliare a condizione che il Capogruppo comunichi per iscritto all'Ufficio di Segreteria l'indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere tale documentazione. Qualora il Capogruppo Consiliare non comunichi l'indirizzo di posta elettronica, l'elenco delle deliberazioni verrà recapitato dal messo comunale.

Art. 6 - Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è costituita secondo Statuto.
2. Il Segretario Comunale, o suo delegato, funge da Segretario della conferenza dei Capigruppo.
3. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente, nei casi previsti dallo Statuto ed ogni qualvolta lo ritenga utile, prescindendo da qualsiasi formalità.
4. Ciascun Capogruppo può delegare altro Componente del Gruppo a rappresentarlo nella conferenza.
5. Spettano alla conferenza dei Capigruppo i compiti stabiliti dal presente Regolamento (vedi artt.24 - comma 2 - 25 - comma 3 e 26 - comma 1).
6. Spetta altresì alla conferenza dei Capigruppo proporre al Consiglio Comunale, per il tramite del Presidente, modificazioni o integrazioni al presente Regolamento.

Art. 7 - Commissioni Consiliari permanenti

1. Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:
 - a) prima Commissione, con competenza sugli affari istituzionali, generali, del personale, ecc.
 - b) seconda Commissione con competenza sul patrimonio e le finanze, l'economia, lavoro, ecc.
 - c) terza Commissione, con competenza sui problemi del territorio;
 - d) quarta Commissione, con competenza sui servizi alla popolazione.

Art. 8 - Composizione delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Ciascun Consigliere deve appartenere ad una Commissione Consiliare.
2. Le Commissioni Consiliari permanenti sono composte da Consiglieri Comunali, nominati con provvedimento del Presidente su designazione dei rispettivi Capigruppo.
3. La designazione dei Commissari da parte dei Capigruppo avviene, all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale; il conseguente provvedimento del Presidente, istitutivo delle Commissioni, è adottato entro dieci giorni dall'ultima designazione. In difetto di designazioni da parte dei Capigruppo provvede il Presidente.
4. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica alle sostituzioni dovute a dimissioni o ad altre cause.
5. Eventuali dimissioni sono presentate al Presidente della Commissione, sono comunicate al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e divengono irrevocabili con la nomina del successore.
6. Quando la consistenza numerica di ciascun Gruppo lo consenta, i Gruppi sono rappresentati in ciascuna Commissione da un numero di Consiglieri né maggiore al quoziente, arrotondato all'unità superiore, tra il numero dei Membri del gruppo e il numero delle Commissioni, né inferiore al medesimo quoziente arrotondato per difetto.
7. Qualora la consistenza numerica di un gruppo sia inferiore al numero delle Commissioni, i Membri del gruppo sono rappresentati in seno alle Commissioni in modo tale che il Gruppo sia rappresentato in tutte le Commissioni e le presenze siano proporzionalmente distribuite tra le Commissioni.
8. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare, con diritto di parola, i Consiglieri che intendono presentare emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno della Commissione; possono altresì partecipare il Sindaco e gli Assessori interessati alle materie poste all'ordine del giorno. Il Presidente ha facoltà di invitare esperti, anche esterni, senza oneri per l'Ente, sulle materie in discussione.
9. Ciascuna Commissione elegge il Presidente. Può essere eletto eventualmente il Vice Presidente.

Art. 9 - Competenze delle Commissioni

1. Spetta alle Commissioni Consiliari permanenti l'esame delle proposte di deliberazione loro deferite ai sensi dello art.29 del Regolamento, l'esame di tutte le istanze, singole o collettive di competenza del Consiglio Comunale, presentate dai Cittadini l'esame delle petizioni sottoscritte da meno di 100 Cittadini e la predisposizione della relativa risposta, l'esame delle petizioni sottoscritte da più di 100 Cittadini, allo scopo di riferirne al Consiglio e ogni altro compito loro assegnato dallo Statuto, dal presente Regolamento o comunque dal Consiglio Comunale.

Art.10 - Funzionamento delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dal Presidente, anche per posta elettronica, che invia l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno della seduta a ciascun Commissario, agli Assessori interessati, ai Capigruppo Consiliari ed ai consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima della seduta.
2. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta anche telefonicamente o per posta elettronica; in tal caso l'ordine del giorno è depositato presso la Segreteria Generale.

3. Le sedute delle Commissioni sono valide quando sia presente almeno la metà dei Componenti e il numero dei Consiglieri complessivamente rappresentati sia almeno pari alla metà dei Consiglieri Comunali.
4. Ad ogni Commissione viene assegnato, con funzioni di Segretario, un Impiegato comunale.

Art.11 - Poteri delle Commissioni

1. Nell'esercizio delle proprie competenze, le Commissioni possono esercitare i poteri ad esse conferiti dallo Statuto e dal presente Regolamento, senza oneri a carico del Comune.

Art.12 - Votazioni

1. In sede di votazione, ciascun Commissario rappresenta proporzionalmente il proprio gruppo. Se più Commissari appartengono allo stesso Gruppo ciascuno rappresenta una quota proporzionale del Gruppo di appartenenza in caso di voto difforme.

Art.13 - Commissioni Speciali

1. Le Commissioni Consiliari speciali sono composte nel modo stabilito dalla deliberazione istitutiva, così da assicurare la presenza delle minoranze e il criterio di proporzionalità.
2. Quando non sia altrimenti stabilito alle Commissioni speciali si applicano le disposizioni stabilite dal presente Regolamento per le Commissioni permanenti.

TITOLO III

Funzionamento del Consiglio

Art.14 - Convalida degli eletti

1. Qualora il testo della deliberazione di convalida degli eletti da sottoporre al Consiglio proponga di non convalidare l'elezione di un eletto, questo dev'essere preventivamente sentito dal Consigliere Anziano prima dell'iscrizione della proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio.

Art.15 - Sedute pubbliche

1. Il pubblico presenza alle sedute nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio e astenersi dal manifestare in qualunque modo, verbale o tramite manifesti, striscioni o simili, approvazione o disapprovazione.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale è l'autorità competente in tema di riprese audio o audio-video dei lavori del Consiglio Comunale.
3. La registrazione della seduta da parte di privati o organi di informazione, è autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, il quale previo confronto con i Capigruppo Consiliari:
 - stabilisce quali argomenti debbano eventualmente essere esclusi dalla registrazione, dandone informazione durante lo svolgimento dei lavori;
 - si impegna a dare parola a coloro che intervengono indicando nome, cognome e gruppo consiliare di appartenenza;
4. Il Consigliere comunale che motivatamente ritenga in talune sedute di non dover essere ripreso

comunica tale volontà al Presidente del Consiglio Comunale, prima dell'inizio delle riprese.

Art.16 - Intervento di terzi

1. Per decisione del Presidente o su proposta di tre Consiglieri o di un Capogruppo, accolta dal Consiglio, possono essere ammessi a illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno Consulenti o Esperti, o i Rappresentanti del Comune in Aziende, Istituzioni, Enti, Associazioni, Società che dovranno conformare il proprio comportamento alle indicazioni del Presidente e alla dignità dell'Assemblea. Sulle modalità e i tempi degli interventi decide il Presidente, sentiti i Capigruppo.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti può richiedere al Presidente prima della seduta che uno o più Revisori prendano la parola su singoli oggetti per dare comunicazioni o per fornire spiegazioni inerenti alla attività del Collegio.
3. Qualora lo richieda il Sindaco, o su proposta di un terzo dei Consiglieri, accolta dal Consiglio, il Collegio dei Revisori dei Conti può presentare relazione o documenti al Consiglio Comunale e illustrarle al Consiglio stesso.
4. Le relazioni sono depositate con gli oggetti iscritti all'ordine del giorno nei tempi stabiliti dall'art.28.

Art.17 - Sedute segrete

1. Il Consiglio può deliberare durante una seduta pubblica, di passare in seduta segreta, su domanda motivata di almeno un terzo dei Consiglieri, o su proposta del Presidente. Si procede altresì in seduta segreta quando si trattino questioni concernenti persone ed impicanti apprezzamenti e/o valutazioni sulla qualità e capacità delle persone stesse.
2. Sulla proposta di passare a seduta segreta il Consiglio delibera senza discussione.
3. Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta i presenti sono vincolati al segreto.
4. Durante le sedute segrete si sospende ogni forma di registrazione e/o trasmissione anche tramite cellulari o qualunque mezzo di registrazione audio-video.

Art.18 - Intervento alle sedute

1. I Consiglieri che non possono intervenire alla seduta devono darne comunicazione al Presidente o al Segretario, anche per il tramite di uno dei Colleghi intervenuti. In tal caso l'assenza si considera giustificata e se ne dà atto a verbale.

Art.19 - Decisioni del Presidente

1. Contro ogni decisione del Presidente circa l'ordine e la disciplina della seduta ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio, il quale decide seduta stante senza discussione.

Art.20 - Verifica del numero legale

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente fa procedere da parte del Segretario all'appello nominale.
2. In assenza del Presidente, decorsi dieci minuti spetta al Consigliere Anziano, procedere all'appello e presiedere la seduta.
3. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità della seduta, il Presidente dispone che si proceda ad un secondo ed eventualmente ad un terzo appello, a congrui

intervalli di tempo. L'apertura della seduta non può però essere protratta di oltre mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione.

4. Qualora, decorso il tempo stabilito al comma 3, il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta ed il Segretario ne dà atto a verbale.
5. La seduta può quindi essere rinviata in seconda convocazione a giorno ed ora stabiliti dai Consiglieri presenti. In seconda convocazione il Consiglio può deliberare se risultano presenti sei Consiglieri, computando in tale numero anche il Sindaco.

Art.21 - Apertura della seduta

1. Qualora i Consiglieri siano presenti nel numero necessario a rendere valida la seduta, il Presidente dichiara aperta la medesima e procede alla designazione di due Scrutatori, di cui uno della minoranza, che lo assistono durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Art.22 - Uscita dei Consiglieri dall'aula

1. I Consiglieri che si assentano dall'aula, definitivamente o temporaneamente, devono comunicarlo al Segretario perché ne prenda nota.

TITOLO IV

Programmazione dei lavori

Art.23 - Programmi di lavoro

1. Il Consiglio articola normalmente la propria attività in sessione di più sedute, programmate in relazione agli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno che siano pervenuti.
2. Apposite sessioni sono dedicate all'approvazione del Bilancio Annuale e Pluriennale, al Conto Consuntivo ed all'esame delle relazioni e dei documenti ad esso allegati, all'approvazione di Piani e Programmi.

Art.24 - Calendario dei lavori e ordine del giorno

1. Al fine di programmare lo svolgimento dei lavori, il Presidente predispone l'elenco delle proposte di deliberazione, delle mozioni, delle istanze, delle petizioni, delle richieste di dibattito a carattere non deliberativo, nonché di altri oggetti che ai sensi di Legge o dello Statuto debbano essere dibattuti dal Consiglio.
2. Il Presidente convoca la conferenza dei Capigruppo per comunicare l'elenco delle proposte di deliberazione che il Sindaco o la Giunta intendono dibattere prioritariamente e per concordare, alla luce di quello, le priorità di trattazione degli altri oggetti pervenuti.
3. Il Presidente, sulla base dell'accordo raggiunto o, in mancanza di accordo, con propria decisione, predispone quindi l'ordine del giorno di una o più sedute del Consiglio, nel quale sono indicati gli oggetti scritti all'elenco di cui al comma 1, il loro ordine di trattazione in relazione a ciascuna seduta e, quando il dibattito sia contingentato, i tempi riservati alla discussione di singoli oggetti.

Art.25 - Contingentamento delle discussioni

1. Le discussioni sono di norma contingentate.
2. Le discussioni relative al Bilancio annuale e pluriennale, al Conto Consuntivo ed all'esame dei documenti e delle Relazioni ad esso allegate, ai Piani, ai Programmi, alle proposte di iniziativa consiliare, sono sempre contingentate.
3. La proposta di contingentamento, concordata con la conferenza dei Capigruppo o, in difetto di accordo, annunciata dal Presidente, è sottoposta al Consiglio Comunale, che decide seduta stante.

Art.26 - Elenco delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Oltre agli oggetti indicati all'art.24 - comma 1 - il Presidente predispone, a scopo informativo, un secondo elenco con le interrogazioni e le interpellanze pervenute, che viene sottoposto alla conferenza dei Capigruppo per conoscenza nonché, quando occorra, per stabilire eventuali priorità di trattazione.

Art.27 - Convocazione del Consiglio

1. Qualora un Consigliere abbia la propria residenza fuori dal Comune, deve segnalare alla Segreteria Generale, entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione o del cambio di residenza, un indirizzo entro il territorio comunale presso il quale possono essergli recapitati gli avvisi di convocazione, in difetto, si intende che il Consigliere ha eletto domicilio presso la Segreteria Generale.
2. I giorni previsti dalla Legge per la consegna degli avvisi di convocazione debbono essere completamente liberi, e non si computano in essi né il giorno della consegna dell'avviso, né quello in cui ha luogo la seduta.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere recapitato al domicilio del Consigliere, in uno dei seguenti modi:
 - a) tramite invio per posta elettronica integrato da un messaggio telefonico;
 - b) mediante il messo comunale.
4. La trasmissione dell'avviso di convocazione del Consiglio mediante posta elettronica è possibile a condizione che il Consigliere comunichi per iscritto all'Ufficio di Segreteria l'indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare a cui trasmettere l'avviso di convocazione. L'avviso di recapito del messaggio di posta elettronica trasmesso viene equiparato a dichiarazione di avvenuta consegna dell'ordine del giorno a tutti gli effetti. Ogni Consigliere può indicare un solo indirizzo di posta elettronica.

Art.28 - Deposito delle proposte e degli emendamenti

1. Le proposte di deliberazione e gli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio sono depositati presso la Segreteria Generale entro il termine stabilito dallo Statuto, corredati dai documenti istruttori e dai pareri pervenuti e resi disponibili in formato digitale ai consiglieri comunali.
2. Lo schema di Bilancio e di Conto Consuntivo con i documenti annessi, i Piani, i Programmi, qualora non siano stati sottoposti alla competente Commissione Consiliare sono depositati almeno

cinque giorni prima della seduta del Consiglio, salvi, per i Piani e i Programmi, i casi di urgenza, motivata dalla Giunta al Consiglio.

3. Fatto salvo quanto stabilito dall'art.40 - comma 1 - gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono depositati presso la Segreteria Generale almeno ventiquattro ore prima dell'ora prevista per l'inizio della seduta, o, nel caso in cui il giorno precedente la seduta sia festivo, entro le ore dodici del giorno della prima seduta programmata nell'ordine del giorno.
4. Fatto salvo quanto stabilito all'art.40 - comma 1 - qualora il Consiglio sia convocato in via d'urgenza, o comunque se il deposito della proposta è avvenuto tra le quarantotto ore e le ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta, gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono depositati presso la Segreteria Generale almeno sei ore prima dell'inizio della seduta stessa.
5. I commi 3 e 4 non si applicano ad emendamenti a testi diversi dalle proposte di deliberazione, che possono sempre essere presentati nel corso della discussione.

TITOLO V

Istruttoria, discussione, votazione delle proposte

Art.29 - Esame delle Commissioni permanenti

1. Le proposte di deliberazione sono assegnate alla Commissione Consiliare competente per materia, perché renda il proprio parere, ogni qualvolta il Sindaco o la Giunta o i titolari della iniziativa lo ritengono opportuno.

Art.30 - Esame ed espressione dei pareri

1. Le Commissioni, valutata la proposta ed eventuali emendamenti presentati da parte dei Commissari o da parte di altri Consiglieri, esprimono il proprio parere entro quindici giorni dalla trasmissione della proposta, salvo che il Sindaco o la Giunta non assegnino un termine maggiore o, in casi di urgenza, un termine minore.
2. Entro il termine di cui al comma 1 può essere chiesto il parere di un'altra Commissione, per i soli aspetti relativi alla competenza dell'altra Commissione.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1, il Consiglio Comunale può prescindere dal parere.
4. Nel periodo di tempo intercorrente tra la trasmissione della proposta e l'esame della Commissione, la proposta è a disposizione di tutti i Consiglieri presso la Segreteria Generale.
5. L'espressione del parere non dà luogo a votazione ma ciascun Commissario sottoscrive il parere cui aderisce.
6. Qualora non si raggiunga l'unanimità nella espressione del parere, possono essere presentati diversi pareri da parte dei Commissari.

Art.31 - Svolgimento della seduta del Consiglio Comunale

1. La seduta del Consiglio si articola nel modo seguente: dapprima il Presidente può dare comunicazioni, sulle quali un dibattito può aprirsi solo se il Presidente lo consenta; di seguito viene data risposta alle domande d'attualità, alle interrogazioni e alle interpellanze, per la durata stabilita

dagli artt.55 - comma 5 e 58 - comma 7; si esaminano poi le proposte di deliberazione, le mozioni ed altri oggetti, con le priorità indicate nell'avviso di convocazione. Infine si dà luogo ad eventuali dibattiti, di cui all'art.32.

2. Il Presidente può sempre proporre al Consiglio che l'ordine del giorno sia mutato e la proposta, se la maggioranza dei Consiglieri non si opponga, si ritiene accettata.
3. La modifica dell'ordine del giorno può essere richiesta anche da tre Consiglieri o da un Capogruppo, e in questo caso è sottoposta al voto del Consiglio. In merito possono parlare, oltre al relatore proponente la modifica e al Presidente, un solo Consigliere che vi si opponga. La votazione è approvata se ottiene il voto favorevole di tre quarti dei votanti.
4. La frazione di seduta dedicata alle domande d'attualità, alle interrogazioni, alle interpellanze e mozioni può venire posposta o soppressa solo con il consenso di tutti i Consiglieri firmatari presenti nell'aula, o quando la trattazione di un oggetto sia stata programmata nell'arco di più giorni o prosegua comunque in una seduta successiva. Essa può essere altresì sospesa, per decisione del Presidente comunicata nell'avviso di convocazione, nel corso delle sessioni dedicate all'esame del Bilancio e del Conto Consuntivo.

Art.32 - Dibattiti a carattere non deliberativo

1. Tre Consiglieri o un Capogruppo possono proporre che, previa inserzione dell'oggetto all'ordine del giorno del Consiglio, con le modalità di cui all'art.24, il Consiglio dibatta su fatti che interessano la comunità, ancorché il dibattito non dia luogo a formale deliberazione.
2. Il Consiglio può discutere, nei limiti stabiliti dallo Statuto, su fatti che interessano la comunità ancorché sopravvenuti all'invio dell'ordine del giorno, purché il dibattito non dia luogo a deliberazione.
3. Il dibattito può essere promosso da tre Consiglieri o da un Capogruppo, che ne informano il Presidente, dopo l'invio dell'ordine del giorno ma comunque all'inizio della seduta. Il Consiglio decide, sentito il proponente e un Consigliere che si opponga alla proposta, per alzata di mano.
4. Nei casi disciplinati dal comma 1 e dal comma 2 - ogni Consigliere può intervenire per un tempo massimo di cinque minuti, e il tempo massimo impiegato da ciascun Gruppo consiliare non può eccedere i dieci minuti.
5. E' ammessa la presentazione di ordini del giorno che esprimano l'opinione del Consiglio e non impegnino il Bilancio del Comune né modifichino le disposizioni vigenti.

Art.33 - Presentazione delle proposte

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta o dei Consiglieri sono illustrate dal proponente, o sono date per lette.
2. Ogni altro oggetto iscritto all'ordine del giorno è illustrato dal Sindaco o dall'Assessore competente, che esprime l'avviso della Giunta sulla questione, fatto salvo quanto stabilito dall'art.16.
3. Il testo in discussione è quello presentato dal proponente. Tuttavia, qualora una Commissione Consiliare abbia espresso all'unanimità parere favorevole ad uno o più emendamenti, e il presentatore della proposta non si opponga, il testo in discussione è quello che risulta dall'emendamento o dagli emendamenti.

Art.34 - Modalità degli interventi

1. Il Consigliere parla dal proprio posto rivolgendosi all'intero Consiglio anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri Consiglieri o di ribattere a riferimenti personali, attenendosi all'argomento in trattazione.
2. Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola, né è permesso interrompere l'oratore.
3. I Consiglieri, durante i propri interventi, devono attenersi all'oggetto in discussione.
4. Quando il Presidente abbia richiamato per due volte un Consigliere e questi non tenga conto del richiamo il Presidente gli interdice la parola. Nei casi più gravi, dopo due richiami, il Presidente può espellere il Consigliere sino al termine della discussione sull'oggetto in trattazione.

Art.35 - Interventi del Presidente e dei relatori

1. Il Presidente può sempre parlare, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, per muovere qualche osservazione o per fornire chiarimenti di fatto o per debito d'ufficio.
2. Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga ordini del giorno o emendamenti presentati.

Art.36 - Durata degli interventi

1. Quando non sia diversamente stabilito ai sensi dell'art.25, ciascun Consigliere può intervenire due volte per quindici minuti complessivi nella discussione sugli oggetti all'ordine del giorno chiedendo la parola al Presidente, che la concede seguendo l'ordine delle richieste.
2. Il Consigliere che dichiara di parlare a nome del proprio gruppo ha a disposizione venti minuti complessivi.
3. Ogni altro intervento per motivi procedurali, quali la mozione d'ordine, il fatto personale o la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, non può superare il limite di cinque minuti.

Art.37 - Mozione d'ordine e fatto personale

1. A ciascun Consigliere è consentito intervenire per mozione d'ordine, al fine di richiamare il Consiglio al rispetto della Legge, dello Statuto o del Regolamento.
2. Il Consigliere che chieda di intervenire per mozione d'ordine ha diritto di avere per primo la parola.
3. A ciascun Consigliere è consentito altresì intervenire per fatto personale, allorché egli si ritenga attaccato per la sua condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
4. Sull'ammissibilità dell'intervento per fatto personale, e nel merito della mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente, salvo quanto stabilito all'art.19.

Art.38 - Questione pregiudiziale e domanda sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè la richiesta che un oggetto non debba essere discusso, e la domanda sospensiva, cioè la richiesta che la discussione debba rinviarsi, possono essere presentate da ciascun Consigliere dopo la presentazione della proposta e prima che abbiano inizio gli interventi.
2. Il Presidente può ammettere domande sospensive e questioni pregiudiziali presentate nel corso della discussione solo se la presentazione sia giustificata da elementi emersi nel corso del dibattito.

Art.39 - Sospensione della seduta e rinvio di oggetti

1. Il Presidente del Consiglio può sospendere temporaneamente la seduta. La sospensione temporanea e la chiusura definitiva possono altresì essere proposte da tre Consiglieri che ne facciano richiesta e su tale proposta decide il Consiglio, senza discussione.

Art.40 - Emendamenti ed emendamenti a emendamenti

1. In deroga a quanto stabilito all'art.28 - comma 3 - durante la discussione ciascun Consigliere può presentare per iscritto, depositandoli sul banco del Presidente, emendamenti alle proposte di deliberazione qualora essi, non comportando un aumento delle spese o una diminuzione delle entrate, siano preordinati a rettifiche del testo o a modificazioni di lieve entità, e il Segretario apponga le attestazioni di legge.
2. Eventuali emendamenti a emendamenti, presentati prima dell'inizio della seduta o durante la discussione, sono posti in votazione solo se il Presidente lo consenta, e il Segretario apponga le attestazioni di Legge

Art.41 - Ordini del giorno

1. Ciascun Consigliere può presentare durante la discussione tre ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, depositando il testo scritto sul banco del Presidente.
2. Eventuali emendamenti all'ordine del giorno possono essere posti in votazione solo se il Consigliere o i Consiglieri proponenti l'ordine del giorno non si oppongono.
3. I Consiglieri presentatori di emendamenti non accettati dal proponente o dai proponenti l'ordine del giorno possono sempre trasformare i propri emendamenti in un ordine del giorno autonomo, che viene posto in votazione dopo il voto sull'ordine del giorno presentato per primo. Su tale ordine del giorno non si riapre il dibattito, ma sono ammessi solo interventi per dichiarazione di voto.

Art.42 - Parere delle Commissioni espresso all'unanimità

1. Qualora la competente Commissione abbia espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole alla proposta, il Presidente può stabilire che il dibattito non ha luogo e passare senz'altro alla votazione, previa, se richieste, le dichiarazioni di voto.
2. Tre Consiglieri o un Capogruppo possono tuttavia far aprire il dibattito.

Art.43 - Chiusura della discussione

1. Quando è esaurita la serie degli interventi dei Consiglieri che hanno chiesto di parlare, o, in caso di dibattiti contingentati, quando si è esaurito il tempo previsto, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art.44 - Mancanza del numero legale

1. Qualora il numero dei presenti ad una votazione sia inferiore a quello necessario a rendere valida la votazione stessa, il Presidente, dopo non oltre quindici minuti di sospensione della seduta,

verifica se si sia ricostituito il numero legale, riprendendo la seduta con la votazione. In caso negativo, la dichiara sciolta.

Art.45 - Dichiarazioni di voto

1. Gli interventi per dichiarazione di voto sono svolti dal Capogruppo per la durata massima di cinque minuti
2. Identico tempo e` concesso a ciascun Consigliere che dichiara di discostarsi dalla dichiarazione resa dal proprio Gruppo.

Art.46 - Votazioni per parti e voto bloccato

1. La richiesta che su un testo si voti per parti è formulata dal Presidente prima della votazione, e si intende accettata se il Consiglio non vi si opponga.
2. La richiesta di cui al comma 1 può essere formulata altresì da tre Consiglieri o un Capogruppo, e su essa si pronuncia il Consiglio senza discussione.
3. La decisione, assunta dalla Giunta ai sensi dell'art.51 - comma 2 - dello Statuto, e cioè che su una proposta di deliberazione si voti con unico voto sull'intero testo o su parte di esso, compresi gli emendamenti che la Giunta abbia dichiarato di accogliere, è formulata dal Presidente prima della votazione.
4. Qualora la votazione sia avvenuta per parti, per singole voci o per punti del dispositivo, alla fine delle votazioni l'oggetto è votato nella sua globalità, nel testo quale risulta votato per parti.

Art.47 - Votazioni palesi

1. Ogni proposta richiede una distinta votazione.
2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano o per appello nominale.
3. Quando non sia diversamente stabilito, le votazioni avvengono per alzata di mano.
4. Qualora una votazione palese sia dubbia nel suo risultato, il Presidente la fa ripetere nel modo che reputa più opportuno, con la partecipazione dei soli Consiglieri presenti alla prima votazione.

Art.48 - Ordine delle votazioni

1. L'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la questione pregiudiziale;
 - b) la questione sospensiva;
 - c) la richiesta di votazione per parti;
 - d) gli ordini del giorno, a seconda che più si allontanino dalla proposta;
 - e) gli emendamenti agli emendamenti;
 - f) gli emendamenti, con precedenza per gli emendamenti soppressivi, poi per quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi;
 - g) la proposta principale.
2. E' facoltà del Presidente derogare l'ordine di votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, qualora ciò si rilevi utile per la chiarezza della votazione.

3. E' altresì facoltà del Presidente dichiarare la inammissibilità di emendamenti e di emendamenti agli emendamenti che per effetto di precedenti votazioni non abbiano più significato, nonché degli emendamenti agli emendamenti estranei o che stravolgano gli emendamenti.
4. Il Presidente dichiara irricevibili gli ordini del giorno, gli emendamenti e gli emendamenti agli emendamenti redatti in termini oltraggiosi o sconvenienti, o estranei alla proposta principale.

Art.49 - Votazioni segrete ed elezioni o designazioni di persone

1. Le votazioni concernenti persone avvengono sempre a scrutinio segreto eccetto quando non vi sia discrezionalità nella scelta. In quest'ultimo caso ciascun Consigliere può comunque chiedere che si passi a votazione segreta, e sulla richiesta decide il Consiglio senza discussione.
2. Le votazioni segrete avvengono per schede, che possono essere predisposte sulla base delle candidature pervenute.
3. Ogni qualvolta la legge o lo Statuto prevedano una riserva di posti per le minoranze, l'elezione o la designazione avvengono per liste contrapposte di candidati, indicati nella scheda.
4. Qualora le minoranze presentino più candidature di quanti siano i posti loro riservati, la votazione è nulla se la somma dei voti validi ricevuti dai candidati della minoranza supera il numero dei Consiglieri di minoranza che hanno partecipato alla votazione.
5. Nel caso di cui al comma 4, la votazione viene ripetuta nella sua globalità.

Art.50 - Presentazione di curricula

1. Ogni qualvolta il Consiglio debba eleggere o designare una persona in un'Azienda, Istituzione, Ente, Associazione, Comitato, organo, interno o esterno al comune, le candidature sono corredate da un curriculum, che viene depositato presso la Segreteria Generale almeno cinque giorni prima della seduta nella quale l'elezione o designazione deve aver luogo.
2. Qualora a una elezione, designazione o nomina debba procedere un organo del Comune, diverso dal Consiglio Comunale, il curriculum è depositato presso la Segreteria Generale per i quindici giorni successivi alla elezione, designazione o nomina e pubblicato sul sito del Comune per tutta la durata del mandato conferito.
3. I commi 1 e 2 non si applicano quando i Candidati siano Consiglieri o Assessori Comunali.

Art.51 - Maggioranza dei votanti

1. Per maggioranza dei votanti, si intende la metà più uno di coloro che prendono parte alla votazione. Qualora i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è data dal numero intero immediatamente superiore alla giusta metà.

Art.52 - Computo degli astenuti

1. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla Legge o dallo Statuto.

Art.53 - Esito delle votazioni

1. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito, indicando distintamente il numero dei presenti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti; annuncia, se del caso, i nomi delle persone elette o designate.

Art.54 - Verbalizzazione e approvazione dei verbali

1. Delle sedute pubbliche è steso processo verbale integrale o sommario, secondo la decisione del Presidente, sentito il Segretario. Le registrazioni delle sedute sono conservate per almeno un anno e sono accessibili ai Consiglieri previ accordi con il Segretario.
2. I processi verbali delle sedute sono messi a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale e sono dati per letti nella prima seduta utile successiva.
3. Se sul verbale nessun Consigliere muove osservazioni, esso si dà per approvato senza votazione.
4. Eventuali richieste di rettifica sono presentate per iscritto prima dell'inizio della seduta in cui il verbale è sottoposto all'approvazione.
5. Le rettifiche sono lette dal proponente; se vi è opposizione, è data parola all'opponente o al primo di essi se sono più d'uno, e ad un Consigliere in senso contrario; indi il Consiglio vota, dopodiché il Presidente proclama l'esito l'approvazione del verbale con le eventuali rettifiche deliberate.
6. Durante gli interventi di cui al comma 4, non è concesso rinnovare la discussione sugli oggetti riportati a verbale.
7. Il verbale delle sedute segrete o di parti di seduta segreta riporta, oltre alle indicazioni necessarie per la validità formale della deliberazione, solamente i nomi dei Consiglieri intervenuti e, se vi sia stata votazione palese, il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.
8. I verbali dell'ultima seduta di un Consiglio non più in carica sono comunicati ai Consiglieri mediante deposito presso la Segreteria Generale e avviso a ciascun Consigliere dell'avvenuto deposito. Decorsi dieci giorni, durante i quali ciascun Consigliere intervenuto può depositare eventuali richieste di rettifica, -essi sono approvati dalla Giunta che, se del caso, può sentire i Consiglieri che chiedono la rettifica.

TITOLO VI

Indirizzo, controllo, procedure speciali

Art.55 - Domande d'attualità

1. Ciascun Consigliere può formulare una domanda d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'Ordine del Giorno che interessano l'Amministrazione Comunale.
2. Le domande d'attualità, formulate per iscritto vanno inviate via mail all'Ufficio Protocollo e per conoscenza al Presidente del Consiglio ventiquattro ore prima della seduta di Consiglio comunale. Eventuali domande di attualità che il Presidente ritenga non rispettose dei principi di cui al presente articolo, potranno, su istanza del richiedente, avere risposta scritta.
3. Il Sindaco o l'Assessore competente rispondono alla domanda del Consigliere nel tempo massimo di due minuti; uguale tempo è concesso al Consigliere per dichiarare la propria

soddisfazione o insoddisfazione.

4. Se il Consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco o l'Assessore dichiara di non poter rispondere immediatamente alla domanda, o se è decorso il tempo di cui al comma 5, la domanda d'attualità può essere trasformata seduta stante in interrogazione o in interpellanza, che viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva. In caso diverso essa decade.
5. In ciascuna seduta il tempo destinato alle domande d'attualità non può eccedere i trenta minuti.

Art.56 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto al Sindaco o alla Giunta, per avere vere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

Art.57 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco o alla Giunta, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o della Giunta su questioni di particolare rilievo per l'Amministrazione Comunale.

Art.58 - Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze

1. Il Consigliere interrogante o interpellante può chiedere che all'interrogazione o all'interpellanza venga data risposta scritta; la risposta verrà inoltrata, tramite e-mail al Consigliere entro trenta giorni; può altresì chiedere che la risposta venga data nell'apposita Commissione consiliare.
2. Con le eccezioni stabilite dal presente articolo, alle interrogazioni e alle interpellanze pervenute entro la data fissata per la Conferenza dei Capigruppo è data risposta in Consiglio, secondo l'ordine di presentazione.
3. Qualora l'interrogante o l'interpellante sia assente, l'interrogazione o l'interpellanza è dichiarata decaduta. Qualora esse siano sottoscritte da più Consiglieri, ed uno di essi sia presente, la risposta viene data.
4. La risposta del Sindaco o dell'Assessore competente non può eccedere i cinque minuti; il Sindaco o l'Assessore competente possono sempre dichiarare di non rispondere, o di voler differire la risposta, illustrandone i motivi.
5. L'interrogante o l'interpellante parlano per non più di cinque minuti, dopo aver ottenuto la risposta, per dichiarare se siano o no soddisfatti.
6. Le dichiarazioni di cui al comma 5 sono consentite solo a un firmatario dell'interrogazione o dell'interpellanza e non possono superare i cinque minuti.
7. In ciascuna seduta il tempo destinato alle interrogazioni e alle interpellanze non può eccedere i trenta minuti. Alle interrogazioni e alle interpellanze non trattate viene data risposta scritta o, se il Consigliere lo richieda, in Commissione.
8. Nella stessa seduta non può essere trattato più di un documento tra interrogazione o interpellanza presentato dallo stesso Consigliere.
9. Quando la Giunta riconosce che una interrogazione o un'interpellanza riveste carattere d'urgenza, può comunque rispondere, in deroga alle disposizioni del presente articolo.

Art.59 - Mozioni

1. Le mozioni, presentate da almeno tre Consiglieri o da un Capogruppo, sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Su richiesta del Presidente del Consiglio, sentito il parere favorevole del primo sottoscrittore, la mozione posta all'ordine del giorno potrà anche essere discussa in Commissione prima della seduta del Consiglio comunale.
3. In ciascuna seduta, il tempo dedicato alla trattazione delle mozioni non può eccedere i trenta minuti salve diverse determinazioni del Consiglio Comunale.
4. La Giunta risponde per un tempo massimo di dieci minuti.
5. Nella stessa seduta, non può essere discussa più di una mozione presentata dagli stessi presentatori.
6. Il dibattito relativo a più mozioni concernenti un analogo oggetto può essere unificato, su proposta del Presidente accolta dal Consiglio, fermi restando i tempi stabiliti dal comma 3.
7. Eventuali mozioni non discusse sono differite alla prima seduta successiva, qualora la programmazione dei lavori consiliari lo consenta, o diversamente, alla prima seduta utile.
8. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferisce una mozione sono assorbite dalla discussione sulla mozione stessa e gli interroganti o interpellanti sono iscritti a parlare dopo il primo firmatario della mozione iscritto a parlare, secondo l'ordine di presentazione delle interrogazioni o interpellanze.

Art.60 - Istanze e Petizioni

1. Le istanze e le petizioni di competenza del Consiglio Comunale sono depositate presso la Segreteria Generale dal primo sottoscrittore.
2. Le sottoscrizioni debbono essere correlate dal nome, dal cognome, dall'indirizzo e dagli estremi di un documento di identità dei sottoscrittori.
3. Il Segretario esamina l'autenticità delle sottoscrizioni anche con analisi a campione, e comunica al Sindaco l'esito dello esame entro trenta giorni per gli adempimenti conseguenti.
4. Le istanze e le petizioni sottoscritte da meno di cento cittadini, di competenza del Consiglio Comunale, sono esaminate dalla competente Commissione Consiliare; il Presidente provvede a rendere la risposta non oltre quarantacinque giorni dopo il ricevimento del documento e a trasmetterla al Segretario perchè la trasmetta al firmatario o al primo firmatario dell'istanza o della petizione stessa.
5. Le petizioni sottoscritte da almeno cento cittadini sono sottoposte al Consiglio Comunale, se di sua competenza, unitamente alla risposta predisposta dalla Giunta, non oltre quarantacinque giorni dopo la presentazione o, durante la sessione di Bilancio o di Conto, non oltre sessanta giorni dopo la presentazione.
6. Qualora la Giunta ritenga di apportare modifiche alla risposta, ne dà comunicazione immediata al Consiglio e trasmette il testo della risposta alla Segreteria per la comunicazione al primo firmatario.

Art.61 - Esame del Conto Consuntivo

1. Il Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo, organizza, con le modalità di cui all'art.25, il dibattito sulle relazioni che il Consiglio deve valutare; organizza altresì l'intervento o gli interventi del Collegio dei Revisori dei Conti per la presentazione della relazione annuale.

2. In ogni caso le relazioni sono allegate alla proposta nei termini stabiliti dall'art.28 - comma 2 - e depositate presso la Segreteria Generale almeno cinque giorni prima della seduta.
3. Sulle relazioni possono essere votati ordini del giorno.

Art.62 - Esame dell'esito del Referendum

1. Quando non sia altrimenti stabilito ai sensi dell'art.25, nella discussione sull'esito del Referendum, che avviene sulla base di una relazione predisposta dalla Giunta, i tempi stabiliti dall'art.36, commi 1 e 2 sono raddoppiati.

Art.63 - Presentazione delle linee programmatiche di mandato

1. Il documento contenente le linee programmatiche di mandato da approvare da parte del Consiglio comunale viene messo a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima del Consiglio.
2. Nel dibattito sul documento programmatico, i termini di cui all'art.36 - commi 1 e 2 - sono raddoppiati.

TITOLO VII

Disposizioni varie

Art.64 - Firmatari di testi

1. Quando non sia altrimenti stabilito, agli effetti della discussione viene considerato il primo tra i firmatari di ogni testo, che sia presente quando detto testo è in discussione.

Art.65 - Assistenza nella presentazione delle proposte

1. I Consiglieri che intendono presentare una proposta di deliberazione possono presentare domanda di assistenza agli uffici, per gli aspetti di legittimità e contabili, per il tramite del Segretario Generale.

Art.66 - Casi non disciplinati

1. Su tutti i casi che dovessero presentarsi nello svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, non disciplinati dalla Legge e dal presente Regolamento, decide il Presidente.

Art.67 - Abrogazione

1. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente regolamentazione che disciplinava il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 68 - Diffusione

1. Copia del regolamento è a disposizione dei Consiglieri nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni.
2. Copia del regolamento e dello Statuto è inviata ai Consiglieri neo eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

Art.69 – Interpretazione del regolamento

1. Sulle questioni relative all'interpretazione del regolamento decide il Consiglio con voto palese, sentito il Segretario comunale ed un intervento per ciascun Gruppo consiliare della durata massima di cinque minuti.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, dallo Statuto e dalla legge, deciderà il Consiglio a maggioranza dei presenti